

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 37



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
8 febbraio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/77/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 4 febbraio 2013, sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale ⁽¹⁾** 2

Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 8

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾** 10

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2013

sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

(2013/77/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica del Capo Verde per l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 24 aprile 2012.
- (2) È opportuno che l'accordo sia firmato, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale proto-

collo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 112/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2013

in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati comparabili e aggiornati, tanto trasversali quanto longitudinali, sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.
- (2) In conformità all'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003 sono necessarie misure di esecuzione relative all'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella

componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie da inserire nel modulo sulle privazioni materiali per l'anno 2014, nonché i rispettivi codici identificativi delle variabili.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie e dei relativi codici identificativi per il modulo 2014 relativo alle privazioni materiali da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di raccolta dei dati e il periodo di riferimento di cui appresso:

1. Unità

Le variabili target riguardano due diversi tipi di unità:

La variabile relativa alle difficoltà finanziarie si applica a livello di famiglia e si riferisce alla famiglia nel suo insieme.

Le informazioni su esigenze di base, tempo libero e attività sociali, beni durevoli e mobilità nella categoria «variabili riguardanti gli adulti» devono essere fornite per ciascun componente attuale della famiglia o, all'occorrenza, per tutti i rispondenti selezionati di 16 anni e più.

Le «variabili riguardanti i figli» si riferiscono a tutti i componenti della famiglia di età compresa tra 1 e 15 anni ad eccezione delle due variabili relative alle esigenze pedagogiche, che riguardano unicamente i figli che frequentano la scuola. Il rispondente della famiglia deve fornire risposta alle domande per l'insieme dei figli. Se almeno un figlio non possiede l'articolo di cui alla variabile, si presuppone che non lo possieda l'insieme dei figli di una famiglia.

L'età indica l'età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.

2. Modalità di raccolta dei dati

Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia che abbiano 16 anni e più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.

Per le variabili riguardanti i figli, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

3. Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento per tutte le variabili target è la situazione attuale.

4. Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

MODULO SULLA DEPRIVAZIONE MATERIALE PER L'ANNO 2014 TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Codice identificativo variabile	Valori	Variabile target
Domande sulle variabili relative alla famiglia poste a livello di famiglia		
<i>Difficoltà finanziarie</i>		
HD080		Sostituzione di mobili vecchi (*)
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD080_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
Variabili personali poste a livello personale (persone maggiori di 16 anni)		
<i>Bisogni fondamentali</i>		
PD020		Sostituzione di abiti logori con abiti nuovi (non di seconda mano) (*)
	1	Sì

Codice identificativo variabile	Valori	Variabile target
	2	No, perché non può permetterselo
	3	No, altro motivo
PD020_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 3	Persona diversa dal rispondente selezionato
PD030		Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni) (*)
	1	Sì
	2	No, perché non può permetterselo
	3	No, altro motivo
PD030_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 3	Persona diversa dal rispondente selezionato
Tempo libero e attività sociali		
PD050		Incontri con amici/familiari (parenti) per bere o mangiare in compagnia almeno una volta al mese (*)
	1	Sì
	2	No, perché non può permetterselo
	3	No, altro motivo
PD050_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 3	Persona diversa dal rispondente selezionato
PD060		Partecipazione regolare ad attività ricreative (*)
	1	Sì
	2	No, perché non può permetterselo
	3	No, altro motivo
PD060_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 3	Persona diversa dal rispondente selezionato
PD070		Spendere una piccola somma di danaro ogni settimana per spese personali (*)
	1	Sì
	2	No, perché non può permetterselo
	3	No, altro motivo
PD070_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 3	Persona diversa dal rispondente selezionato
Beni durevoli		
PD080		Collegamento Internet per uso personale a casa (*)
	1	Sì
	2	No, perché non può permetterselo
	3	No, altro motivo

Codice identificativo variabile	Valori	Variabile target
PD080_F	1 - 1 - 3	Variabile compilata Mancante Persona diversa dal rispondente selezionato
Mobilità		
PD090		Uso regolare dei trasporti pubblici
	1	Sì
	2	No, il biglietto è troppo costoso
	3	No, il trasporto pubblico è troppo distante
	4	No, l'accesso è troppo difficile
	5	No, mezzo di trasporto privato
	6	No, altro motivo
PD090_F	1 - 1 - 3	Variabile compilata Mancante Persona diversa dal rispondente selezionato
Domande riguardanti i figli poste a livello di famiglia		
<i>Bisogni fondamentali</i>		
HD100		Abiti nuovi (non di seconda mano)
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD100_F	1 - 1 - 2	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
HD110		Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni)
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD110_F	1 - 1 - 2	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
HD120		Consumo di verdura e di frutta una volta al giorno
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD120_F	1 - 1 - 2	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

Codice identificativo variabile	Valori	Variabile target
HD140		Un pasto con carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) almeno una volta al giorno
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD140_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 2	Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
Bisogni relativi all'istruzione o al tempo libero		
HD150		Libri in casa adatti all'età dei figli
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD150_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 2	Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
HD160		Attrezzature sportive da esterno
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD160_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 2	Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
HD170		Giochi da interno
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD170_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 2	Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
HD180		Attività ricreativa regolare
	1	Sì
	2	No, perché la famiglia non può permetterselo
	3	No, altro motivo
HD180_F	1	Variabile compilata
	- 1	Mancante
	- 2	Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

Codice identificativo variabile	Valori	Variabile target
HD190	1 2 3	Feste in occasioni particolari Sì No, perché la famiglia non può permetterselo No, altro motivo
HD190_F	1 - 1 - 2	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
HD200	1 2 3	Invitare amici a casa di tanto in tanto per giocare o mangiare insieme Sì No, perché la famiglia non può permetterselo No, altro motivo
HD200_F	1 - 1 - 2	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)
HD210	1 2 3	Partecipazione a manifestazioni scolastiche o viaggi scolastici non gratuiti Sì No, perché la famiglia non può permetterselo No, altro motivo
HD210_F	1 - 1 - 2 - 4	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) Non pertinente (nessun figlio che frequenta la scuola)
HD220	1 2	Spazio idoneo allo studio ed all'esecuzione di compiti a casa Sì No
HD220_F	1 - 1 - 2 - 4	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni) Non pertinente (nessun figlio che frequenta la scuola)
HD240	1 2 3	Vacanze fuori casa almeno una settimana all'anno Sì No, perché la famiglia non può permetterselo No, altro motivo
HD240_F	1 - 1 - 2	Variabile compilata Mancante Non pertinente (nessun figlio di età compresa tra 1 e 15 anni)

(*) Oltre alle risposte da trasmettere obbligatoriamente per l'anno di riferimento 2014, i dati relativi a questa variabile possono essere elaborati su base volontaria per l'anno di riferimento 2013.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2013 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	44,8
	PS	160,8
	TN	57,0
	TR	121,0
	ZZ	95,9
0707 00 05	EG	200,0
	TR	166,3
	ZZ	183,2
0709 91 00	EG	97,7
	ZZ	97,7
0709 93 10	MA	46,3
	TR	161,5
	ZZ	103,9
0805 10 20	EG	50,6
	IL	64,5
	MA	63,7
	TN	51,3
	TR	62,4
	ZZ	58,5
0805 20 10	IL	130,2
	MA	93,8
	ZZ	112,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	118,8
	KR	134,7
	MA	129,5
	TR	73,9
	ZZ	114,2
0805 50 10	EG	87,0
	TR	70,8
	ZZ	78,9
0808 10 80	CN	77,6
	MK	25,7
	US	148,6
	ZZ	84,0
0808 30 90	CN	51,5
	TR	158,2
	US	137,2
	ZA	117,4
	ZZ	116,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2013

recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, punto 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di «imballaggio» e fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell'allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri.
- (2) Ai fini della certezza del diritto e di un'interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», occorre rivedere e modificare l'elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all'auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l'applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.
- (3) Occorre pertanto modificare la direttiva 94/62/CE.
- (4) Il comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE non ha emesso un parere [sulle misure previste dalla presente direttiva] e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l'ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾ e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 94/62/CE è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 1**Esempi illustrativi per il criterio i)***Articoli considerati imballaggio*

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (*spindle*) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (*spindle*) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

Esempi illustrativi per il criterio ii)*Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita*

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

